



Arma dei Carabinieri



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
LA CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

IL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Salvatore Luongo, di seguito anche "l'ARMA", e la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, di seguito anche "CONFAGRICOLTURA", nella persona del Presidente, Dott. Massimiliano Giansanti,

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" e, segnatamente, gli articoli 2 e 7 recanti le attribuzioni dell'ARMA nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, lavoro e legislazione sociale, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO che con il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato*", è stato istituito il *Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri* (CUFA), alle cui dipendenze operano reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento di compiti particolari o allo svolgimento di attività a elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'Organizzazione territoriale (*art. 174-bis, comma 1, del COM - D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*);

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, che ha attribuito ai Carabinieri per la Tutela del Lavoro i medesimi poteri previsti per il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”* e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale *“La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”*;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*, con particolare riferimento all'articolo 47 (*“Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia”*);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

CONSIDERATO che il *Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari*, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica (*art. 174-bis, comma 2, del COM - D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal D.L. 15 maggio 2024, n. 63, non ancora convertito in legge*), per il tramite del *Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare*:

— svolge controlli:

- sull'erogazione e percepimento di aiuti comunitari nel settore agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
- sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo e indigenti;
- sulla regolare applicazione dei regolamenti comunitari;

— concorre, coordinandosi con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare;

CONSIDERATO che l'ARMA dei Carabinieri, per il tramite del *Comando Carabinieri per la Tutela della Salute* svolge, tra le altre, attività di vigilanza e controllo nelle materie (*Decreto Interministeriale del 26 febbraio 2008 "Riordino del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute"*):

- dell'igiene e della Polizia veterinaria;
- connesse con il settore agroalimentare relativamente alle verifiche sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle "*sottilizzazioni*" nella produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e delle bevande;

VISTI i compiti e le finalità definiti dallo Statuto, ai sensi del quale CONFAGRICOLTURA, quale più antica organizzazione di tutela e di rappresentanza delle imprese agricole (tutte perlopiù di grandi dimensioni) è:

- impegnata per lo sviluppo delle aziende agricole e del settore primario in generale, a beneficio della collettività, dell'economia, dell'ambiente e del territorio;
- presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale, attraverso le *Federazioni regionali (in tutte le Regioni)*, le *Unioni provinciali (in tutte le province)*, gli *Uffici zona* e le *Delegazioni comunali (oltre 2.200 uffici)*, nonché attraverso le *Federazioni di categoria (a cui fanno capo i sindacati regionali e provinciali di categoria)* e le *Federazioni di prodotto (che inquadrano le corrispondenti sezioni regionali e provinciali di prodotto)*;

CONSIDERATO che lo sviluppo del settore primario in generale a beneficio della collettività, dell'economia, dell'ambiente e del territorio trova un fondamentale momento di valorizzazione nella cooperazione tra istituzioni e attori privati;

CONSIDERATA la reciproca volontà delle Parti di realizzare efficaci forme di collaborazione per rafforzare l'azione di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di illegalità nel settore primario;

Tutto ciò premesso, l'ARMA e CONFAGRICOLTURA, anche dette "PARTI", convengono quanto segue.

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Le Premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplina l'attività di collaborazione tra L'ARMA e CONFAGRICOLTURA, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto.
2. Le aree prevalenti di collaborazione riguardano:
 - la realizzazione di iniziative volte a:
 - prevenire e a contrastare le forme di reato nei settori dell'agricoltura, dell'acquacoltura, dell'allevamento, della pastorizia e della silvicoltura;
 - difendere e valorizzare le produzioni agricole e forestali;
 - migliorare le condizioni di lavoro delle categorie agricole;
 - promuovere la *cultura della legalità, ambientale*, nonché la ricerca scientifica e tecnica;
 - l'organizzazione di attività formative e informative (*conferenze, convegni e seminari*) sulle materie

oggetto del presente protocollo.

3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali, le PARTI si impegnano a fornire reciproca collaborazione e a sviluppare ulteriori sinergie.

Art. 2

Impegni delle parti

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1 commi 2 e 3 e secondo gli obiettivi comuni di cui ai punti precedenti:
 - a. l'ARMA si impegna a:
 - garantire la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di formazione e informazione, con l'interessamento in particolare del:
 - *Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari*, per gli aspetti afferenti al settore agroalimentare e alla tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque (si richiama in proposito il Protocollo d'Intesa, del 23 marzo 2023, ancora in corso di validità che CONFAGRICOLTURA ha stipulato con il *Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri* e il *Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive*);
 - *Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro*, in materia di lavoro e di legislazione sociale;
 - *Comando Carabinieri per la Tutela della Salute*, per gli ambiti riguardanti l'igiene, la Polizia veterinaria e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle “*sosfisticazioni*” nella produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e delle bevande;
 - promuovere azioni congiunte per diffondere la *cultura della legalità e ambientale*;
 - b. CONFAGRICOLTURA si impegna a:
 - organizzare iniziative ed eventi, curandone la divulgazione e la visibilità sociale;
 - sostenere azioni informative ed educative, rivolte ai propri associati;
 - coinvolgere gli altri *partners* dell'associazione, in modo da favorire la formazione di una “rete diffusa”, capace di sostenere le varie attività previste e discendenti dalla presente intesa;
 - concorrere all'individuazione di strategie di prevenzione e di intervento per contrastare i fenomeni criminali più diffusi nel settore primario.
2. Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi a carico delle PARTI, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.

Art.3

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - a) per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) per CONFAGRICOLTURA, l'Amministratore Delegato di CAA CONFAGRICOLTURA SRL

Art.4

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari

del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) o dall'art. 3 del D. Lgs. n. 51/2018.

Art.5

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. L'ARMA e CONFAGRICOLTURA si impegnano a utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte a quelli propri esclusivamente nei termini, alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo ai propri marchi o loghi rimane riservato al loro esclusivo titolare.
3. Fermo restando quanto sopra convenuto, l'ARMA e CONFAGRICOLTURA forniscono il consenso all'apposizione e all'utilizzo di marchi o loghi dell'altra su documenti, cartacei o informatici, pagine web, manifesti, volantini e altri strumenti di divulgazione informativa, per l'esecuzione e la pubblicizzazione delle attività e dei progetti attinenti al presente Protocollo di intesa. L'autorizzazione all'apposizione e all'utilizzo dei marchi e/o dei loghi dell'altra Parte non si estende ad attività o progetti non concordate e/o per scopi estranei al presente Protocollo. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del marchio e/o logo dell'altra, al preventivo assenso di quest'ultima.
4. L'ARMA e CONFAGRICOLTURA si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del proprio marchio, ferma restando la piena autonomia e la discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art.6

Durata, integrazioni e modifiche

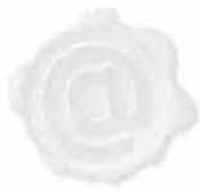
1. Il presente Protocollo ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Prima della scadenza prevista, le PARTI si incontreranno per definire l'eventuale rinnovo.
2. Ciascuna delle PARTI potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere modificato di comune accordo tra le PARTI firmatarie, anche prima della sua scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché per l'esigenza di individuare strumenti e modalità di collaborazione più dettagliati.
4. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere concordata dalle parti, redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione.

Art.7

Firma digitale

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma,



SALVATORE LUONGO
ARMA DEI
CARABINIERI
26.03.2025 08:22:31
UTC

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen.C.A. Salvatore Luongo)

Firmato digitalmente da:
Giansanti Massimiliano
Data: 07/05/2025 10:07:56

IL PRESIDENTE
DI CONFAGRICOLTURA

(Dott. Massimiliano Giansanti)